



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**



GUARDIA DI FINANZA

**PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
E LA GUARDIA DI FINANZA**

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Guardia di finanza:

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO l'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*" e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO l'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante "*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato*";

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*" e, in particolare, gli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, lettere e), l) e m);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante "*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*";

VISTO il decreto ministeriale 15 aprile 2002, concernente l'"*Istituzione del Servizio per l'Alta Sorveglianza delle grandi opere*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", e, in particolare, l'articolo 2-ter,

VISTI gli articoli 1 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante *“Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTI gli articoli 545 e 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell’ordinamento militare”*;

VISTO l’articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO l’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”*;

VISTO l’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente *“Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019, n. 226, recante revisione della *“Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza”*, e, in particolare, l’articolo 7;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente *“Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”* e, in particolare, gli articoli 2 e 5, comma 3, lettera h);

CONSIDERATO che il 15 dicembre 2021 è stata stipulata una Convenzione tra il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Servizio per l’Alta sorveglianza sulle Grandi Opere, la quale, a differenza della precedente datata 16 novembre 2017, esclude i militari della Guardia di finanza dal novero degli utenti abilitati alla consultazione della Banca dati del Monitoraggio Grandi Opere (M.G.O.);

RITENUTO opportuno procedere all'aggiornamento della linea di collaborazione disciplinata dal protocollo d'intesa sottoscritto tra le Parti in data 22 maggio 2019;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei seguenti termini:

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente protocollo d'intesa si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "Ministero" è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
 - b) "Corpo" è il Corpo della Guardia di finanza;
 - c) "Consiglio" è il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
 - d) i "Dipartimenti" sono:
 - 1) il Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici;
 - 2) il Dipartimento per la mobilità sostenibile;
 - 3) il Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali;
 - e) "Nucleo speciale spesa pubblica" è il Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;
 - f) "Nucleo speciale anticorruzione" è il Nucleo speciale anticorruzione della Guardia di finanza;
 - g) "Nucleo speciale beni e servizi" è il Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di finanza;
 - h) "Ufficiale di Collegamento" è l'Ufficiale di Collegamento della Guardia di finanza con il grado di Generale di Brigata o Colonnello.

Articolo 2

(Ambito della collaborazione)

1. In attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive autonome competenze istituzionali, il Corpo, come meglio precisato nei successivi articoli, collabora:
 - a) con il Consiglio e i Dipartimenti – su richiesta degli stessi e a supporto dell'esercizio delle attività istituzionali loro affidate per la vigilanza sugli appalti dei lavori e sull'esecuzione dei progetti approvati – sia sotto l'aspetto economico-finanziario della regolarità e della trasparenza delle procedure, sia per la vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione;
 - b) con i Dipartimenti, allo scopo di migliorare l'efficacia complessiva delle azioni volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell'Unione europea connessi alle misure di sostegno e finanziamento di competenza delle medesime strutture dipartimentali.

2. L'attività di collaborazione è sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati alla Guardia di finanza dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 3

(Responsabili dell'intesa)

1. I referenti per l'attuazione del presente protocollo sono:
 - a) sul piano programmatico:
 - 1) per il Corpo, il Comandante dei Reparti speciali;
 - 2) per il Ministero, *ratione materiae*, il Presidente del Consiglio e i Capi Dipartimento;
 - b) sul piano esecutivo:
 - 1) per il Corpo, con riguardo agli aspetti di rispettiva competenza, i Comandanti del Nucleo speciale spesa pubblica, del Nucleo speciale anticorruzione e del Nucleo speciale beni e servizi;
 - 2) per il Ministero, *ratione materiae*, il Presidente del Consiglio e i Capi Dipartimento.

Articolo 4

(Ufficiale di Collegamento)

1. Per assicurare il raccordo tra le Strutture ministeriali di cui all'articolo 1 e il Corpo è prevista l'assegnazione presso il Ministero di un Ufficiale di Collegamento della Guardia di finanza con il grado di Generale di Brigata o Colonnello, che si avvale di 4 unità di personale della categoria Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari; il predetto personale è inserito nella linea di servizio dello Stato Maggiore.
2. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, l'Ufficiale di Collegamento, avvalendosi dell'aliquota di personale allo stesso assegnata e in base ai criteri e secondo le modalità descritte nei successivi articoli, cura il raccordo con i Nuclei speciali competenti per materia, che possono, a loro volta, ricorrere anche alla Componente territoriale della Guardia di finanza.
3. Le eventuali ulteriori unità di personale della Guardia di finanza, assegnate al Ministero, su richiesta di quest'ultimo, sono:
 - a) preventivamente determinate, nell'ambito della condivisione degli aspetti di cooperazione interistituzionale;
 - b) collocate in posizione di "comando", secondo le vigenti disposizioni.

Articolo 5

(Scambio di informazioni e segnalazioni)

1. Le Strutture ministeriali di cui all'articolo 1 e la Guardia di finanza si impegnano a realizzare un interscambio di dati e notizie utili al perseguimento delle finalità collaborative, concordando le modalità di dettaglio per la realizzazione di detto flusso informativo, che avviene in conformità a quanto indicato all'articolo 8.

2. Fermo restando il potere di iniziativa del Corpo e il disposto dell'articolo 36, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, le menzionate Strutture ministeriali, tramite l'Ufficiale di Collegamento:
 - a) mettono a disposizione della Guardia di finanza e, *in primis*, dei Nuclei speciali di cui all'articolo 1, tutte le informazioni in proprio possesso che risultino d'interesse ai fini di polizia economico-finanziaria, ivi incluse quelle relative ai beneficiari delle misure di sostegno o incentivo già perfezionate.

In tale contesto i Dipartimenti, ovvero le dipendenti Direzioni generali all'uopo delegate, possono, altresì, segnalare, per l'interessamento del Nucleo speciale spesa pubblica, le misure di specie su cui ritengono opportuno concentrare le eventuali attività di analisi e controllo da parte del medesimo, fornendo ogni informazione ed elemento ritenuti utili o necessari;
 - b) segnalano notizie circostanziate di cui siano venute a conoscenza in ragione delle relative funzioni, ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.
3. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2, i Nuclei speciali attivati dall'Ufficiale di Collegamento:
 - a) assicurano il raccordo informativo e curano, ove necessario, l'interessamento della componente territoriale competente per lo sviluppo di eventuali accertamenti e controlli d'iniziativa;
 - b) nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, comunicano alla Struttura ministeriale competente, tramite l'Ufficiale di Collegamento e ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, le risultanze emerse a seguito delle attività eventualmente svolte, trasmettendo, se del caso, la documentazione acquisita. La medesima Struttura ministeriale innescata, a sua volta, partecipa i provvedimenti conseguentemente adottati all'Ufficiale di Collegamento, per la successiva comunicazione al Nucleo speciale originatore.
4. Le Strutture ministeriali di cui all'articolo 1 possono, inoltre, chiedere ausilio all'Ufficiale di Collegamento per il reperimento e l'elaborazione di dati e informazioni utili alle attività istituzionali di propria competenza, specificando l'ambito e lo scopo della collaborazione nonché i fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono acquisire dati e informazioni. A tal fine, fermo restando quanto evidenziato ai commi 1, 2 e 3 e nei limiti previsti dalla legge, l'Ufficiale di Collegamento può fornire, avvalendosi dei menzionati Nuclei speciali, dati e notizie accessibili tramite le banche dati in uso al Corpo.

Articolo 6

(Controlli)

1. Le Strutture ministeriali di cui all'articolo 1 possono richiedere al Corpo, tramite l'Ufficiale di Collegamento, il supporto per lo svolgimento di controlli con personale tecnico delle medesime Strutture, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 106 del 2017 e dell'articolo 214, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. La richiesta di supporto contiene i fatti e le circostanze per i quali si rende necessaria l'attività nonché gli estremi identificativi dei soggetti interessati.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Ufficiale di Collegamento provvede all'attivazione del Nucleo speciale competente *ratione materiae* che, a sua volta, può procedere all'interessamento, ai fini operativi, della componente territoriale competente, con cui, in ogni caso, il Nucleo speciale interessato assicura il preventivo raccordo informativo.
3. Fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, il Nucleo speciale attivato comunica – ove necessario e tramite l'Ufficiale di Collegamento – alla Struttura ministeriale competente gli esiti delle attività svolte e degli eventuali sviluppi operativi, trasmettendo, se del caso, la documentazione acquisita.

Articolo 7

(Accesso alle banche dati)

1. Il Ministero mette a disposizione della Guardia di finanza il collegamento alle proprie banche dati ritenute utili per le attività di collaborazione oggetto del presente protocollo e, tra l'altro, all'Archivio Informatico delle Opere Pubbliche (AINOP) e alla Banca Dati Nazionale sull'Abusivismo Edilizio.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

1. La realizzazione dell'interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del d.P.R. n. 15 del 2018.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, il Ministero e il Corpo, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le Parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
3. La trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6, comma 3, può avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e, comunque, secondo modalità da concordarsi tra i referenti sul piano esecutivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in ossequio ai principi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle misure necessarie a garantire l'accesso selettivo ai dati necessari alle finalità perseguite e, a seconda della natura e qualità degli stessi, adeguate ai rischi presentati dal trattamento, nonché la tracciabilità degli accessi/operazioni e le modalità e i tempi di conservazione.
4. L'accesso alle banche dati di cui all'articolo 7 avviene secondo modalità da formalizzare in apposite convenzioni tecniche, prevedendo, in ogni caso, l'accesso federato o la

cooperazione applicativa e individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti, l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento nonché la tracciabilità degli accessi/operazioni.

Articolo 9

(Profili didattici e formativi)

1. Le Strutture ministeriali di cui all'articolo 1 e il Corpo possono promuovere e organizzare incontri, seminari e corsi a favore dei rispettivi dipendenti, previo interessamento, per il tramite dei referenti sul piano esecutivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del Comando Generale della Guardia di finanza.
2. L'attività formativa di cui al comma 1 è espletata compatibilmente con i Piani di formazione rispettivamente adottati dal Ministero e dalla Guardia di finanza.

Articolo 10

(Disposizioni amministrative)

1. Al fine di garantire un proficuo coordinamento tra le due Istituzioni e un più efficiente e rapido accesso alle banche dati disponibili, il Ministero mette a disposizione dell'Ufficiale di Collegamento e del personale del Corpo di cui lo stesso si avvale idonei locali e attrezzature tecniche per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione. Resta fermo che il Corpo cura il soddisfacimento di eventuali residue esigenze tecnico-logistiche del proprio personale.
2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nella normativa di riferimento, anche a seguito di eventuali, successive modifiche o integrazioni della medesima, gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza individuati dalla tabella in allegato 1, connessi alle attività di collaborazione richieste delle Strutture ministeriali di cui all'articolo 1, possono essere:
 - a) rimborsati finanziariamente dalle richiamate Strutture Ministeriali, qualora anticipati dal Corpo, in base ai rendiconti fatti pervenire alle medesime Strutture con periodicità trimestrale, mediante:
 - 1) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sullo specifico capitolo 2395, presso la Tesoreria Centrale, utilizzando il codice IBAN IT 62X 01000 03245 350 0 10 2395 00 e avendo, altresì, cura di indicare la causale "Somme dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Corpo della Guardia di finanza per i rapporti di collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al correlato protocollo d'intesa";
 - 2) contestuale inoltro, ai referenti del Corpo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) rispettivamente competenti, di opportuna dichiarazione di avvenuto versamento sul capitolo di entrata sopra indicato, che attesti la data dell'effettivo pagamento delle somme oggetto di ristoro e la causale di cui al numero 1), unitamente alla relativa quietanza della disposizione di pagamento;
 - b) in alternativa, compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 e dall'articolo 2133 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

1. Il presente protocollo:
 - a) ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
 - b) può essere rinnovato, previa richiesta scritta, da inoltrare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, di una delle Parti e adesione dell'altra con la medesima modalità.
2. In qualunque momento della sua vigenza, al presente protocollo possono essere apportate, con la controfirma di tutte le Parti, eventuali integrazioni o modifiche.

Roma

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**
(Prof. Enrico Giovannini)

**IL COMANDANTE GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA**
(Gen. C.A. Giuseppe Zafarana)

ONERI DA RIFONDERE AL RICORRERE DELLE PREVISTE CONDIZIONI	
ONERI PER SINGOLO MILITARE IMPIEGATO	IMPORTI
(a) Indennità di missione (servizi svolti in località distanti oltre 10 km dalla sede del Reparto)	
(1) Indennità oraria	Da € 0,531 a € 1,327 per ora*
(2) Indennità di missione maggiorata (ore di viaggio eccedenti turno giornaliero)	€ 10,62 per ora*
(3) Rimborso somma forfetaria	€ 110,00 per ogni 24 ore
(4) Rimborso spese pasti (per missioni di durata non inferiore a 8 ore)	Fino a € 30,55 a pasto*
(5) Rimborso spese alloggio - Pernottamento in albergo fino alla prima categoria (4 stelle) con esclusione di quella "lusso"	Alle condizioni di mercato. Prenotazioni possibili anche tramite i servizi <i>business travel</i> forniti dall'operatore convenzionato.
(6) Rimborso spese di viaggio (Biglietto ferroviario o marittimo di prima classe - aereo in tariffa economica)	
(7) Indennità supplementare sulle spese di viaggio	10% biglietto ferroviario o marittimo 5% biglietto aereo
(b) Rimborsi spese per pasti (per servizi eccedenti le 6 ore)	€ 7,00 * (buono pasto)
(c) Indennità per servizi esterni art. 48 D.P.R. 164/2002 (attività esterna per oltre 3 ore)	€ 7,96 a turno*
(d) Altre indennità accessorie:	
(1) Servizi festivi (servizio prestato in giornata festiva)	€ 18,58 al giorno*
(2) Servizi notturni (servizio prestato tra le 22.00 e le 06.00)	€ 5,71 per ora*
(3) Presenza festività particolari	€ 53,08 al giorno*
(4) Indennità di compensazione (servizio durante giornata di riposo settimanale)	€ 15,92 al giorno*
(5) Indennità per attività ispettiva tributaria	€ 6,64 al giorno*
(e) Straordinario	
(1) Da Maggiore a Generale di Brigata	Da € 24,23 a € 54,15 per ora*
(2) Da Sottotenente a Capitano	Da € 19,43 a € 41,88 per ora*
(3) Ispettori	Da € 17,73 a € 27,46 per ora*
(4) Sovrintendenti	Da € 16,59 a € 24,28 per ora*
(5) Appuntati/Finanzieri	Da € 14,97 a € 22,53 per ora*

* Importi comprensivi di oneri a carico dello Stato (32,70%).

Tutti gli importi sono sottoposti ad annuale aggiornamento e comunicazione al Ministero da parte del Comando Generale del Corpo.